




CITTA' DI TORINO

Divisione Decentramento e Coordinamento Circoscrizioni

GUIDA ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI CON EVENTI E MANIFESTAZIONI



INDICE

1. Finalità
2. Definizione di evento e manifestazione
3. Definizione di locale di spettacolo
4. Elementi che caratterizzano un locale di pubblico spettacolo
5. Precisazioni in merito agli eventi/manifestazioni sportive
6. Licenza di pubblico spettacolo e trattenimento ai sensi dell'art 68 del TULPS e parere Commissione Comunale di Vigilanza art. 80 del TULPS
7. Gestione sanitaria degli eventi
8. Safety e security
9. Verbale di coordinamento per valutazione rischi di interferenza
10. Varie

All. 1 Tabella esemplificativa

1. FINALITA'

La presente guida si pone l'obiettivo di illustrare le procedure da adottare per la richiesta di utilizzo dei grandi impianti sportivi e delle licenze e delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione di **eventi e manifestazioni** affinché i soggetti richiedenti l'utilizzo degli stessi possano orientarsi fra le diverse possibili configurazioni e procedere correttamente in base al tipo di evento o di manifestazione che intendono organizzare.

2. DEFINIZIONE DI EVENTO E MANIFESTAZIONE

Per **evento** si intende un avvenimento programmato di durata temporanea, con una finalità specifica e che si svolge in uno spazio determinato:

- festival, mostre, concerti, inaugurazioni, meeting, seminari, tavole rotonde, workshop, fiere, feste, spettacoli, eventi sportivi
- conferenze stampa, cene di gala, vernissage
- spettacoli, cerimonie, premiazioni, sfilate di moda

Per **manifestazione** si intende un'iniziativa temporanea o continuativa tematica, che può coinvolgere più Servizi della Città di Torino:

- manifestazioni sportive
- manifestazioni culturali/sociali
- manifestazioni a carattere commerciale

E' fondamentale valutare se l'evento e/o la manifestazione si configuri come **pubblico spettacolo**.

3. DEFINIZIONE DI LOCALE DI SPETTACOLO

Un locale di pubblico spettacolo si configura come un insieme di fabbricati, ambienti e luoghi (anche all'aperto) destinati allo spettacolo (dove il pubblico assiste passivamente) o trattenimento (dove il pubblico è coinvolto attivamente), e comprende gli spazi per i servizi ed i disimpegni ad essi annessi, indipendentemente dal numero di persone.

Tra cui:

- i locali definiti dall'art. 17 della Circ. 16/51 del Ministero dell'Interno:

- a. locali di trattenimento, ove si tengono concerti, conferenze, trattenimenti danzanti, spettacoli e trattenimenti nelle scuole, nei circoli, negli oratori, ecc.;
- b. stadi, sferisteri, campi sportivi ed in genere luoghi per divertimento o spettacolo all'aperto (dove si presentano al pubblico, in luogo aperto, spettacoli teatrali o cinematografici o manifestazioni o dimostrazioni sportive)
- c. piscine, pubbliche o private, anche prive di strutture per il pubblico, a condizione che sia possibile l'accesso libero a qualsiasi persona, con o senza pagamento del biglietto (Circolare del M.I. n. 559/C del 12.01.1995 ai commi 5, 6 ed 8)

4. ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO UN LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO:

- Pagamento di un biglietto di ingresso

- pubblicità degli spettacoli o trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, etc... destinati alla visione della pluralità dei cittadini
- attività svolta in forma imprenditoriale.

5. PRECISAZIONI IN MERITO AGLI EVENTI/MANIFESTAZIONI SPORTIVE

A seguito dell'abrogazione degli artt. 121 e 123 comma 2 del RD. n. 635/1940 e tenuto conto di quanto sopra specificato, in merito agli eventi sportivi si possono concretizzare le seguenti situazioni:

a) **per tutte le manifestazioni sportive con carattere educativo**, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, deve essere data preventiva comunicazione all'Autorità di P.S. (almeno tre giorni prima dell'inizio della manifestazione) ai sensi dell'art. 123, comma 1, del Reg. di esecuzione del TULPS;

b) **qualora la manifestazione sportiva assuma, anche solo in parte, il carattere di spettacolo** (quindi con pubblico che assiste) ma permanga il carattere educativo senza fine di lucro, occorre verificare la sicurezza dei luoghi di cui all'art. 80 del TULPS, senza necessità di rilascio della licenza di cui all'art. 68 dello stesso T.U. (ipotesi che appare coerente con la sentenza della Corte Costituzionale n. 56/1970 che dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 68 e dell'art. 666 C.P. nella parte in cui viene prescritto che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del Questore). Di fatto, l'avviso preventivo abilita lo svolgimento della manifestazione, anche se acquisisce carattere di spettacolo o intrattenimento, purché non vi sia imprenditorialità;

c) **qualora invece la manifestazione sportiva assuma carattere di spettacolo senza carattere educativo e/o con fine di lucro**, occorre non solo verificare la sicurezza dei luoghi (art. 80 TULPS) ma anche l'obbligo della licenza di cui all'art. 68 TULPS. Come noto, la dichiarazione di agibilità viene redatta dalla Commissione di Vigilanza in occasione del sopralluogo e sottoscritta da tutti i componenti della commissione. Qualora la manifestazione assuma il carattere di imprenditorialità, nella licenza ex art. 68 TULPS potrà richiamarsi anche l'agibilità della Commissione ovvero, nei casi previsti, la relazione certificata del Tecnico abilitato.

N.B. Nel caso l'evento rivesta carattere non sportivo e/o modifichi lo stato dei luoghi sarà necessario procedere secondo le indicazioni riportate nel seguente link:

<https://www.comune.torino.it/servizi/manifestazioni-temporanee>.

6. LICENZA DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO AI SENSI DELL'ART 68 DEL TULPS E PARERE COMMISSIONE DI VIGILANZA ART. 80 DEL TULPS

Per lo svolgimento di eventi/manifestazioni, anche di carattere sportivo che rivestono carattere di imprenditorialità, trattenimenti, feste da ballo, che si configurino come pubblico spettacolo, occorre il rilascio della licenza o l'invio della SCIA di pubblico spettacolo.

Il rilascio della licenza deve essere richiesto almeno 30 gg. prima della data prevista per l'inizio dell'evento.

La SCIA deve essere inviata dall'organizzatore come ultimo adempimento, anche in prossimità della data dell'evento, in quanto deve obbligatoriamente contenere in allegato gli altri atti rilasciati

dall'amministrazione e/o prodotti dal professionista, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Per ulteriori informazioni contattare manifestazioni@comune.torino.it.

7. GESTIONE SANITARIA DEGLI EVENTI

Gli organizzatori devono rispettare tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in ordine all'assistenza sanitaria in favore dei soggetti che partecipano attivamente all'evento/manifestazione (es. atleti, accompagnatori, staff...) osservando, inoltre, quanto previsto dalle norme delle varie federazioni di riferimento.

Gli organizzatori devono garantire un'adeguata pianificazione dei soccorsi sanitari anche per coloro che assistono all'evento/manifestazione facendo riferimento al *Diagramma di MAURER*.

Si richiama a titolo esemplificativo la "*Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2014, n. 59-870 Recepimento dell'Accordo ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281, proposto dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano concernente l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate*"

(<https://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2015/05/suppo1/00000106.htm>).

8. SAFETY e SECURITY

In occasione di eventi e/o manifestazioni (di carattere musicale, culturale, sportivo, ricreativo, etc...) la normativa di Safety and Security richiede la predisposizione di un piano di sicurezza ed evacuazione proporzionato all'entità dell'evento che si intende organizzare; al riguardo, si specifica che nessun evento può intendersi escluso a priori. La direttiva del Ministero degli Interni del luglio 2018 dispone infatti che, senza il rispetto delle garanzie di safety e di security, le manifestazioni non potranno avere luogo.

Sarà inoltre necessario, da parte degli organizzatori, provvedere alla formazione della squadra degli addetti all'emergenza, in numero non inferiore a 4, di livello 3 (ex alto rischio) e di un coordinatore dell'emergenza idoneo al ruolo.

9. VERBALE DI COORDINAMENTO PER VALUTAZIONE RISCHI DI INTERFERENZA

Considerata la presenza, negli impianti sportivi a gestione diretta, di dipendenti della Città di Torino, sarà necessario effettuare congiuntamente con gli Uffici Sicurezza della Divisione una valutazione dei rischi di interferenza con redazione di relativo verbale che dovrà essere firmato congiuntamente prima dell'avvio della manifestazione.

10. VARIE

Sarà sempre cura degli organizzatori effettuare le comunicazioni alla Questura quando necessario e provvedere alla licenza di somministrazione di alimenti e bevande e di eventuali altre licenze e/o autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esercizio dell'attività prevista (es: attività di vendita, etc...).

All. I – Tabella esemplificativa

Almeno 60 gg prima della
MANIFESTAZIONE/EVENTO
 (per gli eventi sportivi fare riferimento al
 punto 4 della guida pratica)

PRIVATO NON
 APERTO AL
 PUBBLICO

CON PRESENZA
 DI PUBBLICO

E' PUBBLICO SPETTACOLO

NON E' PUBBLICO
 SPETTACOLO

- Richiesta utilizzo
- Rispetto adempimenti sanitari
- Rispetto adempimenti safety e security
- Verbale di coordinamento rischi di interferenza

NON MODIFICA LO
 STATO DEI LUOGHI

MODIFICA LO
 STATO DEI LUOGHI

NON MODIFICA LO
 STATO DEI LUOGHI

MODIFICA LO
 STATO DEI LUOGHI

- Richiesta licenza art. 68 TULPS
- Richiesta utilizzo impianto
- Rispetto adempimenti sanitari
- Rispetto adempimenti safety e security
- Verbale di coordinamento rischi di interferenza

- Richiesta licenza art. 68 TULPS
- Richiesta parere CCVLPS art. 80 TULPS
- Richiesta utilizzo impianto
- Rispetto adempimenti sanitari
- Rispetto adempimenti safety e security
- Verbale di coordinamento rischi di interferenza

- Richiesta utilizzo impianto
- Rispetto adempimenti sanitari
- Rispetto adempimenti safety e security
- Verbale di coordinamento rischi di interferenza

- Richiesta parere CCVLPS art. 80 TULPS
- Richiesta utilizzo impianto
- Rispetto adempimenti sanitari
- Rispetto adempimenti safety e security
- Verbale di coordinamento rischi di interferenza